CCCLXX.

1ª TORNATA DI GIOVEDÌ 16 GIUGNO 1904

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE **MARCORA**

INDICE.

Pag.

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):
Modificazioni all'ordinamento giudiziario . . 13903
BACCELLI ALFREDO 13917
BORSARELLI 13913-14
CAVAGNARI 13921
CIMORELLI 13919
CIRMENI 13915
COLAJANNI 13917
DE GIORGIO 13917
DE NAVA 13921
FILÌ-ASTOLFONE 13912
FINOCCHIARO-APRILE 13920
LANDUCCI 13917
LEALI 13910-14
LUCIFERO 13914
LUZZATTO RICCARDO 13903
MAZZIOTTI 13914
NUVOLONI 13912-20
PALA 13904-21
RONCHETTI (*ministro*) 13903-04-10 12-14-15-17-20-21
ROSADI 13908

La seduta incomincia alle ore 10.5.

RICCIO VINCENZO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente, che è approvato.

Seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento giudiziario.

La discussione è ancora sull'articolo 1° ed avrebbe facoltà di parlare l'onorevole Pala.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Chiedo perdono all'onorevole Pala se prendo a parlare prima di lui, ma è per fare una franca e leale dichiarazione che mi auguro dissiperà gli equivoci che più o meno spontaneamente son sorti intorno a questo disegno di legge, e dimostrerà tutto il mio buon volere a favore della nostra magistratura. Dichiaro adunque che è mio fermo proposito di fare ogni sforzo per condurre in porto la legge: una fiacca difesa da parte mia, un rigetto da parte vostra, produrrebbero un effetto disastroso nella famiglia giudiziaria alla quale cento volte si promisero miglioramenti, che poi non si diedero; si disse che era il presidio dello Stato e nulla si fece per elevarla; si rivolsero accuse ingiustificate e si gridò alla mancanza di indipendenza! Nessuna questione di puntiglio si farà da parte mia nel corso di questa discussione, ma anzi desidero vivamente di accogliere le ragionevoli obbiezioni che per avventura mi si faranno e di tener conto di tutte le serene e fondate osservazioni.

Chiedo formalmente ai colleghi una sincera collaborazione, come ho diritto, dopo ciò che ho detto, di averla, e son certo di ottenerla almeno da coloro che, come me, non portano qui nè il preconcetto di opinioni personali nè le preoccupazioni di interessi locali.

Per abbreviare pertanto la discussione, per non creare confusioni, per semplificare dibattiti, prima che si inizi la discussione di ciascuno articolo farò in modo di dire alla Camera se e quali modificazioni od emendamenti io possa accogliere.

Coerente a questo programma (senza rientrare nella discussione generale e senza divagare in discussioni sugli altri articoli, chè non la finiremmo più) mi restringo ora a ragionare dell'articolo primo per indicare quali modificazioni posso accettare. Così farò, ripeto, discutendo gli altri articoli. Per tal modo, fatta eccezione di coloro i quali sono assolutamente contrari alla legge, tutti i colleghi mi troveranno almeno sollecito nel concludere, se non anche molto arrendevole.

La principale obbiezione che si fa all'articolo primo è questa, che io voglia con esso sopprimere non 150 pretori, ma 150 preture.

Ho già detto che non si può sopprimere nessuna pretura senza una legge; è perciò

assurdo attribuirmi un'intenzione smentita dal fatto, dall'indole della legge attuale, e dal testo dell'articolo 1° nel quale non si parla che della riduzione di 150 posti di pretori. In verità però, continuando l'agitazione nella Camera e nel paese nel nome di questa sognata soppressione di preture, sarei tentato in questo articolo 1° di far richiamo al preciso disposto dell'articolo 70 dello Statuto: « I magistrati, tribunali e preture attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge ». O che si vuol proprio questo? Ma via, io non faccio questione di parole, e poichè comprendo che ciascuno dei nostri colleghi sarà lieto, ancorchè non ve ne sia bisogno, di tranquillare le popolazioni che rappresenta, io modifico così l'articolo 1°:

« Fermo rimanendo il numero e le circoscrizioni delle preture attualmente esistenti, il ruolo organico dei pretori è fissato nel numero di 1399 posti ».

Spero che almeno ora nessuno di buona fede potrà dubitare che io voglia sopprimere alcuna pretura, mentre nel testo stesso dell'articolo si legge la disposizione contraria!

Si è sostenuta calorosamente la tesi non essere bene che qualsiasi pretura abbia a rimanere a lungo senza titolare; ed anzi si propose da altro dei nostri colleghi che si stabilisca nella stessa legge un obbligo per il Governo di non lasciare, oltre un certo tempo, nessuna pretura senza il pretore.

Ebbene, io vado oltre i desiderî dell'onorevole Cimorelli, il quale vorrebbe che nessuna pretura rimanesse vacante del pretore al di là del termine di due anni, e completo l'articolo primo, con un comma così concepito: « Nessuna pretura potrà rimanere vacante di titolare, per oltre un anno ». (*Ooh! ooh!*) O che vi lamentate della mia arrendevolezza? Ho detto per coloro, s'intende, che vogliono effettivamente la legge, che avrei concesso tutto quello che poteva affinchè la legge avesse corso, e tengo fede alla promessa; perchè, credetelo, non si può più indugiare a fare qualche cosa per la magistratura: è dovere, è necessità. (*Commenti — Approvazioni*).

PRESIDENTE. Prego il ministro di mandarmi questo nuovo testo, che credo, concordato.

MANNA, *relatore*. Sissignore.

PRESIDENTE. Leggo il nuovo testo dell'articolo primo:

« Fermo rimanendo il numero e le circoscrizioni delle preture attualmente esistenti, il ruolo organico dei pretori è fissato in 1399 posti. Nessuna pretura potrà rimanere vacante di titolare, per un periodo superiore ad un anno ». (*Benissimo!*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*, Ma come?

PALA. L'articolo primo è il fulcro di tutta la legge.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Allora torniamo alla discussione generale.

PALA. Siano concesse anche a me poche parole sul concetto che è racchiuso nell'articolo primo della legge.

Non che io mi lusinghi che le mie parole, fossero anche più eloquenti ed autorevoli di quelle del ministro, possano mutar nulla al voto finale: perchè ognuno a quest'ora ha già il suo partito preso; però, siccome il votare in un senso o nell'altro, involge delle gravi responsabilità verso il paese e verso le regioni che vi sono interessate, valga quanto esporrò a giustificazione del mio voto.

Si capisce che io non possa aver la pretesa che non hanno avuto neanche altri, più autorevoli di me, di dir cose nuove; non è un anno, d'altra parte, che su questo argomento si fece larga e vivace discussione, quando fu presentato un progetto generale di riforma giudiziaria dall'onorevole Zanardelli, del qual progetto questo non è che uno stralcio; ed un'altra discussione, non meno autorevole, lunga e tormentosa, fu fatta di questa parte della legge in seno alla Commissione dei diciotto, della quale io ebbi non so se la ventura o il carico di far parte. Ricordo che a lungo si discusse e si ridiscusse nel cercare di accomodare i concetti contenuti negli articoli 7, 8 e 9 di quel progetto: perchè, ogni giorno, si portavano innanzi nuove proposte; ma non si trovava mai la soluzione da adottare, perchè sorgevano sempre nuove difficoltà, e tutti si vedeva che qualunque redazione che ne mantenesse i concetti avrebbe di necessità portato ad una ingiustizia manifesta. In sostanza, dopo quattro mesi, quando si era rideciso di tornarci sopra, la Commissione sospese indefinitamente i suoi lavori.

Ora io non ero allora favorevole a quelle proposte nonostante la venerazione grandissima che io portava all'illustre uomo che le aveva fatte; e, per me, le ragioni che mi facevano titubare, un anno fa, sussistono ancora; anzi, alle ragioni vecchie, altre nuove e non meno gravi se ne sono aggiunte.

Anzitutto, in favore di questa riduzione del numero delle preture o dei pretori, la ragione principale addotta nella relazione ministeriale è quella dell'economia finanziaria, la quale deve servire a migliorare le condizioni degli altri pretori che restano, dei giudici di tribunale e

dei sostituti procuratori del Re. Però a me pare che troppa sproporzione ci sia fra lo scopo e i mezzi che si propongono, per non lasciar sospettare che l'intento di chi presentò la legge sia diverso.

Infatti è singolare il provvedimento di servirsi dei panni degli uni per completare i vestiti degli altri, come avviene in certe famiglie nelle quali per vestire alcuni rimangono gli altri laceri ed in gonnella. Ma pur lasciando queste sentimentalità io domando: ma vi pare decoroso che per risparmiare tre o quattrocento mila lire sul bilancio dello Stato che eccede i mille milioni di parecchie centinaia, vi si sollevi una questione la quale legittimamente mette in agitazione gran parte delle provincie d'Italia meno favorite, in ragione della loro politica debolezza? Si sa che in Parlamento una lotta di principii si sposa troppe volte ad una lotta di interessi: ed allora è difficile evitare soluzioni inique perchè nella lotta degli interessi le parti deboli, gli organismi meno resistenti ne escono colle costole rotte.

E notate, o signori, che la questione della esistenza o meno di una pretura in certe regioni ha maggiore importanza della esistenza della sottoprefettura, della guarnigione militare e di qualunque altro beneficio che lo Stato possa recare; perchè la sua esistenza risponde a dei fini nobilissimi, ai quali è indubbiamente legato l'ufficio della magistratura in tutte le parti della vita nazionale.

Può essere indifferente che in un paese, in una lontana provincia...

PRESIDENTE. Onorevole Pala, debbo osservarle che nel nuovo testo non se ne toglie nemmeno una di queste preture.

PALA. Il concetto è lo stesso... per me il concetto d'una pretura senza pretore, equivale a pretura soppressa. (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Il nuovo testo dice molto nettamente: «Fermo rimanendo» ecc.

LEALI. E non ce n'era nemmeno bisogno!

PALA. Onorevole Leali, invece d'interrompere clamorosamente, perchè, come ne ha il diritto, non espone le sue idee? Perchè non parla? Sono due o tre giorni che ella se ne occupa con grandissimo interesse!...

LEALI. Non sono stato io che l'ho interrotta.

PALA. Per me, ripeto, la nuova dizione dell'articolo primo non muta il concetto della legge intera.

Dunque il numero delle preture è pari al numero dei pretori? (*No! no! — Interruzioni*). Ma una delle due: o il numero delle preture è eguale al numero dei pretori e allora (*Interruzioni*) la discussione può troncarsi, se no dimostrerò che una redazione vale l'altra. E torno all'argomento.

È singolare: noi abbiamo assistito ad un movimento ascensionale nel miglioramento delle condizioni degli impiegati dello Stato; oggi sono i militari a cui s'intende provvedere; dimani gli impiegati delle poste e dei telegrafi, e quelli della marina, dei quali dovrà occuparsi la Camera; tutti i dicasteri hanno presentato disegni di legge per migliorare le condizioni dei loro impiegati, ma a nessuno è venuto mai in mente di migliorare una classe di funzionari col sopprimerne un'altra; perchè coll'attuale disegno di legge, per migliorare le condizioni di una parte della magistratura, se ne danneggia un'altra?

E devo chiedere all'onorevole ministro: È forse la magistratura da meno degli altri impiegati dello Stato, e da doversi tenere in minore, anzichè in ben maggiore considerazione?

Io non voglio fare a nessuno qua dentro, e molto meno all' onorevole ministro, il torto di supporre che egli non abbia un alto concetto del dicastero a cui presiede; a nessuno può essere ignota quale e quanta sia l' importanza della magistratura negli ordini dello Stato. Allo Stato è indispensabile la magistratura per la tutela del diritto, che è il titolo primigenio della sua esistenza.

Lo Stato quindi, istituendo la magistratura in tutte le parti del territorio nazionale, non fa concessioni, ma compie uno stretto obbligo della sua esistenza. Conservarla per tutte le regioni egualmente egli deve – e non può, per alcun pretesto nè di economia nè di favore nè di agevolezza, aver l' aria di concedere quello che ha obbligo di dare e mantenere, primo e principale suo ufficio. Questo è un suo obbligo principale: questa è la ragione di essere dello Stato antico e moderno.

Ecco perchè io trovo strana ed ingiusta la differenza tra certi funzionari dello Stato, di cui si migliorano le condizioni, e la magistratura che col progetto si maltratta.

Ma vediamo più da vicino le ragioni della proposta riforma. Si dice: non si tratta di diminuire il numero delle preture: si tratta solamente di diminuire il numero dei pretori, e di regolarizzare uno stato di cose che è diventato normale da molti anni. Orbene, egregi colleghi, a me pare che in questa affermazione si racchiudono due grossi equivoci. La riforma non tocca la giurisdizione attuale; ma cosa s'intende con questo? Sono i pretori pari al numero delle preture? No; ed allora consentitemi di dire che questo giuoco di parole non è serio, e non può ingannare nessuno.

Quando una pretura non ha il titolare, non ha niente. (*Interruzioni*). La pretura non può

rimanere senza pretore. La pretura non è composta delle mura, degli scaffali, del cancelliere e degli uscieri: è il titolare che interessa all'amministrazione della giustizia: è il titolare che ha il sentimento della giustizia e che deve avere ed ha una responsabilità determinata dal fatto che della sua gestione egli risponde anche per il domani, e nell'inreresse anche della sua carriera.

Il pretore che regge la pretura vede che nella retta amministrazione della giustizia è la tutela del suo interesse. Ma quando a reggere l'ufficio mettete un vicepretore, e peggio un vice pretore onorario, tutte queste garanzie vengono a mancare. Esso non ha responsabilità, non ha interesse, non ha decoro e qualche volta non ha nemmeno l'onore. Quando voi affidate per anni ed anni una pretura all'amministrazione di questi signori, voi non avete più pretura, ma un'ombra di essa, un simulacro che si dilegua al primo soffio: è una pretura soppressa.

PRESIDENTE. Ma questo viene all'articolo secondo.,.

PALA. Io ho chiesto la soppressione dell'articolo primo ed una sostituzione dell'articolo secondo.

Io non vengo qui a far perder tempo alla Camera, e sto sempre entro i limiti nei qual debbo parlare...

La seconda proposizione, poi, che giustificherebbe la riforma, è, mi si consenta di dirlo, una ipocrisia. La sistematica e indefinita privazione del titolare in molte preture, non fu un inconveniente imprevisto, non calcolato, e non potuto evitare, ma un fatto calcolato, preordinato, quanto illegittimo, e contrario alla legge: vi sono molti e validi fatti che confermano la cosa.

La verità è questa che da anni ed anni, in certi circoli politici, si è stabilita una corrente per la quale si dice che le preture son troppe. Frutto di queste idee fu la legge del 1890 che ne sopprimeva 600. Ma nel fatto che non ebbe esecuzione sta la prova della intrinseca ingiustizia di quella legge. La quale, se fosse stata giusta ed utile, sarebbe stata eseguita; se non lo fu, vuol dire che vi erano delle ragioni fortissime, gravissime, non pesate innanzi, che non consentivano potesse essere eseguita. Ma neanche dinanzi a questa prova provata della ingiustizia obiettiva, e dello errore politico di questa legge, i fautori della soppressione delle preture degli altri non disarmarono.

Questo spiega il perchè i guardasigilli che si sono succeduti fino a questi tempi non hanno mai avuto fretta di coprire le vacanze nelle preture. E così sorse il fenomeno che forma oggetto della seconda considerazione, sulla quale sarebbe basato il progetto attuale: « noi cerchiamo, si dice, di regolarizzare uno stato di cose che oggi esiste ». Ma la stessa frase adoperata a coonestare il provvedimento già dice che il fatto è *contra legem*. Poichè il concetto fondamentale della legge organica è questo: ogni pretura, tale sia non di solo nome ed abbia perciò il suo titolare. Gli è che questa legittima applicazione della legge organica deliberatamente non si volle. La studiata frase del progetto in esame su questo punto è eloquente, si vuole una legge per regolarizzare un fatto che fu ed è essenzialmente contrario alla legge.

La miglior dimostrazione poi che le vacanze delle preture non costituiscono un fenomeno spontaneo, ma calcolato e voluto dai fautori della soppressione, si ha nella sistematica resistenza degli interessati. Si è avuto forse il consenso delle popolazioni delle preture che restarono assolutamente scoperte, perchè questo stato di cose fosse mantenuto, o non piuttosto delle proteste contro questo stato di cose? E se proteste si sono avute, come è indubitato, come potete venire a dire che si tratta di uno stato di cose spontaneo e da legalizzare, anzichè d'un sopruso da coonestare?

E perchè non si dica che vado sulle generali citerò degli esempi che sono a mia conoscenza. La pretura di Siniscola fu vacante per un anno e mezzo o due anni, ed inutili riuscirono tutte le sollecitazioni dei deputati dell'isola perchè la pretura fosse coperta. E non trovasi nel mio collegio. La risposta era: non abbiamo personale. Ma la colpa di chi era se mancava il personale, se non di chi non era autorizzato a fare queste economie?

Anche la pretura di Senis, che è pur essa estranea collegio che rappresento, è stata vacante due anni; la pretura di Oschiri è press'apoco nelle stesse condizioni. Mi si è per quest'ultima risposto l'altro giorno che non potevano coprirla sino al prossimo luglio, cioè sin dopo l'approvazione di questo disegno di legge!

Ed a questo punto è lecito chiedere: se ora per come funziona l'attuale ordinamento non avete personale a coprire quelle preture e le altre 150 o 200 vacanti, come l'avrete quando sopprimerete 150 pretori? Se è insufficiente adesso il personale, quando avrete soppresso 150 pretori voi avrete meno personale di quel che abbiate oggi, nè potrete supplirvi coi 65 aggiunti giudiziari che vi proponete di aumentare. L'aritmetica ha anche le sue esigenze, e mi pare che la soluzione, come è presentata dall' onorevole ministro, non sia in favore della legge, ma contro la legge.

La risposta che dà il progetto a questa

obiezione non fa che confermare la ingiustizia del progetto che sacrifica il diritto dei piccoli centri alla ingordigia dei grandi. A che porta la diminuzione del numero dei pretori? Porta a quello che era il concetto degli articoli 7, 8, 9 del progetto Zanardelli: all'abbinamento delle preture, cioè a lasciare scoperte 50, 100, 200 preture, a dare a queste stesse un capo nominale che non ci andrà mai o ci andrà una volta al mese, e nell'abbandonare le preture stesse alla balìa dei vicepretori onorari. Questo il concetto che è racchiuso sotto la formula: noi manteniamo le preture, diminuiamo soltanto il numero dei pretori. Questa la conclusione, questo il concetto fondamentale della legge. Ora io, in nome della giustizia distributiva, in nome del diritto delle regioni italiane tutte, non posso aderire a tale riforma.

Non saprei in modo alcuno giustificare siffatte innovazioni: io non posso ammettere che nei grandi centri, nei centri forti, in quelli che si dice abbiano fatto l'Italia, ma che in gran parte ora mirano a mangiarsela, si abbiano dei magistrati, e non l'abbiano i centri minori, che sono più deboli, mentre hanno tutti diritto ugualmente al rispetto delle leggi ed alla tutela dello Stato, che in questa materia non ha favori da impartire ma obblighi indeclinabili da compiere verso tutte le regioni italiane, senza distinzione, senza pretesti di considerazioni economiche. Se queste valessero in tale argomento, ma allora perchè invece di sopprimere delle preture nelle regioni più deboli, perchè non principiate a sopprimere molte cose inutili che esistono nell'ordinamento attuale? In certe regioni italiane vi sono delle Corti d'appello e delle sezioni di Corte d'appello distanti mezz'ora di ferrovia. Nessuno ha pensato di sopprimerle sebbene sieno Corti di lusso e superflue, ed una sola costi allo Stato più delle presunte economie che danno il pretesto a questa legge. Non si toccano, perchè allora farebbero la voce grossa i rappresentanti dei grandi centri privilegiati. E c'è da scommettere che come la legge del 1890 non toccò le preture di queste classi prevalenti, così nessuna piccola pretura è rimasta colà vacante, nè correrà pericolo di essere abbinata. Ecco i pesci grossi che divorano i piccoli!

Non saranno soppressi, benchè superflui ed inutili, perchè si impongono gli interessi dominanti che non hanno bisogno neanche di parlare per imporsi, mentre le proteste delle provincie si perdono nel vuoto!

La statistica, sì, sta bene, ma la statistica è artificiale, la statistica è l'arbitrio, la violazione della legge. Queste statistiche voi non potete invocarle, perchè esse costituiscono una specie di falso alibi, del quale sinora lo Stato ha usato per coonestare delle vere soperchierie contro le provincie delle quali ha lasciato scoperte le preture, col preconcetto disegno di sopprimerle.

COLAJAANI. Non la statistica, ma quella che hanno fatto loro! (*Ilarità*).

PALA. Sicuro! Ma questo progetto di legge non offende solamente il sentimento di giustizia distributiva e la onesta solidarietà nella equa tutela del diritto che deve regnare fra le diverse provincie dello Stato, ma costituisce anche uno sproposito politico.

Me lo consenta l'onorevole Ronchetti, io ho della sua persona la massima considerazione e politicamente ho ieri votato apertamente in suo favore.

Se si trattasse di questione di fiducia personale, gliela accorderei piena ed intera. Ma non si tratta ora di questo. Noi abbiamo un progetto di legge che lascia in balìa del potere esecutivo di abbinare o non abbinare una pretura, di nominare presto o tardi un titolare, e questo potere lo accorda al potere esecutivo senza limitazione di tempo, cioè al ministro attuale ed agli altri che verranno in seguito. È possibile accettare tale principio in se stesso e nelle sue conseguenze?

Per il principio ricordo che l'illustre Zanardelli chiese, nel suo progetto di riforma, una facoltà analoga semplicemente per tre anni, allo scopo di dar completo assetto al riordinamento della magistratura. Orbene, quasi tutta la Commissione dei diciotto, come già molti della Camera, furono sfavorevoli, non perchè non meritasse ogni considerazione l'illustre uomo che siedeva al Governo, ma per la cosa in se stessa, perchè il potere legislativo non abdica mai in favore del potere esecutivo concedendo poteri illimitati. Ma oltre la questione di principio, vi è il pericolo che di questa facoltà si possa abusare in epoca elettorale.

Se si trattasse di affidare tale potere solamente a voi, onorevole Ronchetti, ripeto, ve lo accorderei senza esitare: ma sono forse le condizioni della politica italiana tanto normali, specialmente in materia elettorale, perchè si possa affidare al potere esecutivo, senza riserve, cioè al ministro d'oggi, quello di domani, a quello di dopo domani questa facoltà così sconfinata?

Certo nè io nè quanti siamo in questa Camera saremmo capaci di subordinare il nostro voto, la nostra condotta politica al pericolo di una persecuzione elettorale: e per conto mio credo di averne data qualche prova nel burrascoso periodo 1899-900.

Ma la questione è ben più alta e più grave

appunto perchè impersonale: non si può assolutamente lasciare nelle mani del potere esecutivo una facoltà così sconfinata perchè ciò che accadde ieri, che non può accadere oggi, per le persone che stanno al potere, può accader domani, cioè che si faccia della sconfinata facoltà un uso contrario alle leggi, contrario ai costumi, alla onestà e lealtà delle lotte politiche. Eh! non son cose nuove: tutti sanno che in epoca di elezioni si son fatte in passato dal potere esecutivo cose... cose da galera! (*Interruzioni*).

Ora volete voi che un deputato che deve rispondere moralmente e politicamente del suo voto, possa accondiscendere a ciò per rispetto di persone?

Concludo, onorevoli colleghi. Se il concetto della legge, come ha dichiarato l'onorevole ministro guardasigilli è quello di ottenere delle economie che possono riversarsi a vantaggio dei pretori, dei giudici di tribunali e dei sostituti procuratori del Re, se questo è lo scopo della legge, sebbene io in principio non posso ammetterlo, io non sarei alieno dall'assecondarlo, ma ad una condizione che le preture restino nel loro essere, salvo le circostanze straordinarie che possano capitare, perchè si capisce che se un magistrato muore od è improvvisamente traslocato deve essere temporaneamente sostituito: ma all'infuori di questa eventualità deve restare il principio generale pel quale ogni pretura ha il suo titolare, il suo capo effettivo. Si chiami questo, e sia un pretore, o sia un aggiunto giudiziario, od un vice pretore di carriera dopo sei mesi di tirocinio che debba farne le veci: ma non ammetterei mai il sistema che l'accordare un capo alle preture sia in piena balia del ministro, che possa accordarlo, revocarlo o tenerlo in sospeso per mesi e mesi col sistema degli abbinamenti. Io non posso ammettere questa facoltà che distrugge l'autonomia delle preture, e coll'emendamento che io vi propongo si mira appunto ad avere il capo della pretura fisso, poco importa se sia pretore o aggiunto giudiziario... (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Ma insomma allora non conclude. (*Si ride*).

PALA. Abbia pazienza, io sono già alla conclusione. Il mio emendamento, non lo dico per presunzione, è la pietra di paragone dei veri intenti del ministro nel presentare questa legge. Se l'onorevole ministro vuol fare delle economie, con le modificazioni da me introdotte può farne quante ne vuole: se invece egli, sotto la parvenza di fare delle economie vuole abolire implicitamente delle preture lasciandole soltanto di nome, allora evidentemente il mio emendamento non sarà accettato, ed io sentirò il dovere di votare contro questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rosadi.

ROSADI. Io rinuncio a parlare, ma dichiaro che approverò l'articolo primo e la legge, salvo le modificazioni sulle quali mi sono inscritto a parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatto Riccardo.

LUZZATTO RICCARDO. Il fine di questa legge è evidentemente quello di trovare il denaro per aumentare gli stipendi dei magistrati; e non potrebbe essere più lodevole perchè la misura di quegli stipendi è assolutamente vergognosa. Si può deplorare che per raggiungere un lieve miglioramento economico a favore dei magistrati si debba ricorrere ad un mezzo come questo, che ricorda un po' l'antropofagia; giacchè si sopprimono alcuni magistrati, per nutrire meglio gli altri, ma poichè noi conosciamo le condizioni nelle quali si trova il bilancio del Ministero di grazia e giustizia, purtroppo dobbiamo prendere in considerazione anche questo pessimo mezzo.

Prima di approvarlo per altro, io ritengo necessari alcuni schiarimenti. E dico subito che, nel richiedere questi, io parto da un punto di vista diverso da quello da cui sono partiti altri colleghi.

Me non preoccupa affatto la così detta abolizione delle preture, quell'abolizione che si vuol vedere nel fatto della non residenza del giudice nel dato luogo, perchè questo fatto, secondo me, non danneggia la giustizia; potrà tutt'al più danneggiare qualche minuscolo interesse locale, niente altro; i dubbi che sono sorti nell'animo mio appartengono ad un altro ordine, ed io desidererei che l'onorevole ministro potesse snebbiare la mia mente ottenebrata da questi dubbi.

Il quesito che io mi sono posto è questo: come possa essere approvata una legge come questa mentre la Camera ha già votato in parte una legge diversa che è ancora *sub judice*. Ricordate, onorevoli colleghi, il disegno di legge dell'onorevole Zanardelli sul riordinamento della magistratura, il quale comprende anche i pretori: la Camera lo approvò in prima lettura abbandonandolo poi alle cure di una Commissione. Questa Commissione non ha riferito ancora perchè, a quanto ho potuto sapere, il nuovo ministro intendeva di proporre qualche modificazione a quel disegno di legge.

In realtà oggi, invece di trovarci dinanzi a modificazioni, noi vediamo, col disegno in discussione, stralciata una parte di quel primo progetto, e stralciata in modo da rendere addirittura impossibile la discussione dell'altra parte.

Io non dirò la frase cruda dell'onorevole Piccolo-Cupani, che quel progetto sia oramai caduto nel vuoto; dico soltanto che, per quanto si possano e si debbano aver riguardi personali per egregie persone, che hanno bene il diritto ed il dovere di portare un'opinione propria, ove l'onorevole ministro pensi che il disegno di legge approvato dalla Camera in prima lettura non debba sopportare la prova in seconda lettura, a me sembra che egli avrebbe dovuto mettere la Camera dei deputati nella condizione di poter votare in proposito apertamente e liberamente ritirando con decreto reale, come si deve, quella legge, che egli ferisce definitivamente col presente disegno di legge.

Questo, onorevole ministro, mi pare assolutamente un dovere, di fronte al diritto costituzionale ed anche per quel riguardo che si dovrebbe usare verso quella Commissione che è stata nominata per lavorare e lavora nel vuoto, come dice l'onorevole Piccolo-Cupani. Io mi permetto quindi di esortare il ministro a compiere questo atto. Certamente gli costerà il ritiro di un disegno di legge che porta il nome di Zanardelli, lo comprendo; ma dal momento che egli è convinto che quel disegno di legge non può essere approvato, come dimostra con la presentazione del presente disegno di legge, egli deve agire conformemente alle proprie convinzioni, non lasciare la Camera in una posizione equivoca; posizione equivoca, la quale potrebbe avere una ripercussione nell'altro ramo del Parlamento e produrre questo effetto: che esso non approvasse la legge presente per la contradizione ch'essa presenta con l'altra che è ancora in esame.

La prima preghiera che io rivolgo al ministro è pertanto quella di fare in modo che io, che desidero di approvare questa legge, non mi trovi nella posizione, diciamo pure, ridicola di sostenere ancora l'approvazione di un progetto contrario mentre mi si fa approvare il progetto attuale.

Una seconda preghiera io debbo fare al ministro ed è quella di dire chiaramente i suoi intendimenti riguardo all'ordinamento morale della magistratura. Il progetto Zanardelli provvedeva non solo agli stipendi della magistratura, ma anche ad elevarne la posizione morale. E per quanto qui si abbia la buona o cattiva abitudine, ogni qualvolta si parla di magistrati, di fare un inno alla magistratura, è non di meno vero che nell'opinione pubblica la magistratura non è tenuta nella considerazione che dovrebbe avere. E questa è colpa nostra, perchè teniamo la magistratura in una posizione morale e materiale impossibile. Il disegno di legge dell'onorevole Zanardelli voleva rimediare a questo stato di cose e non c'è bisogno di dire come sia dovere del Parlamento di rimuovere il discredito che cade sulla magistratura; ma dal momento che il progetto Zanardelli si è abbandonato, è caduto nel vuoto, come disse l'onorevole Piccolo-Cupani, il ministro di grazia e giustizia ha il dovere preciso di dire quali intendimenti abbia intorno all'elevamento morale della magistratura.

Sono sicuro che l'illustre ministro di grazia e giustizia sentirà queste due necessità perchè si possa approvare questo disegno di legge.

Sembrerò ingenuo o ostinato, ma dico al ministro di grazia e giustizia che vi è una terza necessità, cui egli deve piegare, se vuole assicurare l'approvazione di questa legge, e questa terza necessità è quella di esser chiaro riguardo alla cosiddetta soppressione delle preture. Difatti la ragione per cui in questo articolo voi trovate continui ostacoli da parte dei deputati è questa, che si ignora quali preture rimarranno senza pretori e che si teme la lesione di molti interessi.

Quindi è meglio esser chiari e precisi e dire in quali preture s'intende amministrare la giustizia col mezzo del pretore viciniore o di un vice pretore. Quando direte questo allora soltanto voi potrete creare una maggioranza intorno a voi; fino a che non direte questo, avrete naturalmente l'ostilità di tutti coloro che possono temere di essere ingiustamente colpiti.

Inoltre non è possibile creare questa situazione: che il ministro possa mutare a suo capriccio l'ordinamento giudiziario: ciò che è anche contrario a quell'articolo 70 dello Statuto che il ministro in principio della seduta ha ricordato. Non è possibile che un ministro possa, per punizione, diciamo così, elettorale, sopprimere il pretore di una pretura regalandolo ad un'altra in cui era soppresso. La soppressione dei pretori titolari deve corrispondere alla giustizia; e cioè farsi colà dove poche sentenze si pronunciano, e dove poca è la necessità della permanenza continua del pretore. Non deve essere a capriccio del ministro il dire: Quest'anno ci sarà il titolare nella pretura tale e l'anno prossimo ci sarà in quell'altra pretura: ciò è, ripeto, contrario all'articolo 70 dello Statuto.

Quindi bisogna non temere l'opposizione di Tizio o di Caio, quando gli si dica: la vostra pretura è soppressa; bisogna precisare quali sono queste preture da sopprimere. Se non lo volete dire col nome, ditelo col numero delle sentenze; ma ditelo in modo che la Camera sappia che cosa approva.

Così come la legge è formulata, la Camera non sa quali preture sopprime.

Ed ora un'ultima parola ed ho finito. È da

lodarsi l'intendimento che ha avuto il ministro di modificare l'articolo primo allo scopo di scemare l'opposizione; ma io, con lealtà di amico, debbo avvertire l'onorevole ministro che, col suo sistema, se ha smorzato una opposizione, ne ha accesa un'altra.

La nuova dizione dell'articolo primo porta la conseguenza che il cosidetto titolare della pretura sarà un vice-pretore. (*Interruzioni*). Lo scopo dell'articolo primo, non bisogna dimenticarlo, è di creare vacanze per avere denari disponibili. Dunque questi vice-pretori in più dei 1399 pretori debbono essere gratuiti; altrimenti va in aria la legge.

Voci. No! no!

LUZZATTO RICCARDO. Ora, fra il fare amministrare la giustizia dal pretore viciniore, o fare che padrone assoluto della giustizia in un piccolo paese sia un vice-pretore onorario, non stipendiato, che abbia interessi suoi ai quali accudire, permettetemi di dire che, nell'interesse della giustizia e per la pratica che io ho di queste cose, preferisco la prima ipotesi di un pretore che chiamerò avventizio, il quale, almeno, non sarà costretto a subire la coazione dei partiti locali e la tentazione del proprio interesse.

Quindi io prego l'onorevole ministro di voler ritornare anche su questo suo concetto, e di indicare francamente alla Camera quali saranno le preture che avranno questo danno ipotetico di non avere il titolare, e di ricredersi circa il fatto del pretore giusdicente assoluto: fatto che è assolutamente contrario a tutte le tradizioni nostre...

Che cosa è la giustizia, resa dal vicepretore? Pare impossibile che un uomo, come l'onorevole Ronchetti, tanto esperto nelle cose forensi, faccia così poco conto della necessità che la giustizia sia rispettata; e prima condizione perchè sia rispettata è che sia creduta giusta. E ora due parole di un argomento...

PRESIDENTE. Purchè sia nell'articolo!

LUZZATTO RICCARDO. Onorevole presidente, come ella ha visto, io sono rimasto finora nell'articolo. Ora desidero dire due altre parole per evitare un secondo discorso. E dico al ministro: voi, per fare economia, abolite il vicepresidente: ma non vi siete accorto che, invece di avvantaggiare quel magisrrato, gli fate perdere l'aumento di 500 lire cui ha diritto?

MANNA, *relatore.* Abbiamo già risposto. Si tratta di 100 lire!

LUZZATTO RICCARDO. Sono 500 lire: guardi la legge, onorevole relatore! È inutile metterlo in dubbio! Ora questo è un atto di antropofagia che io non posso approvare. Inoltre, per avere denaro disponibile, rendete acefalo il tribunale. Ora il presidente del tribunale non fa soltanto il giudice; il presidente del tribunale, noi lo sappiamo, ha mansioni speciali per le quali occorrono qualità speciali: ed ammettere che vi sia un tribunale senza presidente è ammettere la confusione. Così si amministra la giustizia? (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Leali.

LEALI. Brevi parole per spiegare perchè io abbia presentato una aggiunta, anzi una premessa a questo articolo. L'ho presentata perchè l'impressione che aveva fatto nella Camera e nel paese questa legge era quella che si volesse arrivare alla soppressione di alcune preture. Veramente non avrebbe ragion d'essere questa mia premessa all'articolo, perchè il ministro non ha alcuna facoltà di sopprimere le preture; ma per tranquillizzare gli animi ho voluto presentare questo emendamento che, con mio grande compiacimento, l'onorevole ministro quasi letteralmente ha fatto suo. D'altronde, votando o no questa legge, forse che una Camera nuova non potrà votare un'altra legge di soppressione di preture? (*Commenti — Interruzioni*).

Ringrazio perciò l'onorevole ministro e non ho motivo di insistere nel mio articolo sostitutivo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia.* Mi sembrerebbe atto di scortesia verso gli onorevoli colleghi che hanno parlato testè se non rispondessi loro qualche parola sperando, se non sono troppo ingenuo nel presumerlo, di renderli soddisfatti.

Poco devo rispondere all'onorevole Pala, il quale ha fatto delle divagazioni, interessantissime, che io ho ascoltato con molta attenzione, ma che non hanno alcun riferimento all'articolo primo in discussione.

Due osservazioni devo però rilevare, che si riferiscono direttamente all'articolo: l'una relativa alla supplenza delle preture senza titolare, a mezzo del pretore viciniore, del quale egli non è entusiasta; l'altra relativa ai vicepretori onorari che egli, se male non l'ho compreso, vorrebbe senz'altro aboliti.

In quanto alla supplenza del pretore viciniore in una pretura che sia vacante del titolare, è spesso un'assoluta necessità; non può arrecare serio danno al servizio; è anche oggi legalmente autorizzata dall'articolo 37 della legge sull'ordinamento giudiziario.

L'istituzione dei vice-pretori onorari non ha le mie più incondizionate simpatie e so, per averli visti davvicino, gl'inconvenienti che crea. Ma non si può rinunciare totalmente al valido con-

corso di questo magistrato volontario. In molti casi non si saprebbe come far funzionare una pretura, come provvedere alla giustizia civile, come far agire la giustizia penale, sopratutto nella prima e tanto importante fase della istruttoria dei reati. Nelle vacanze brevi del titolare, sarebbe inutile e dannoso talvolta un magistrato di carriera invece di un vice-pretore onorario.

Del resto il mio amico Mazziotti ha già dimostrato alla Camera come sia ingiusto di attaccare allegramente questi magistrati onorari, mentre moltissimi di essi prestano eminenti servizi. Ciascuno di noi può far fede di vice pretori onorari che danno tutta la loro attività e la loro intelligenza per una lunga serie di anni alla giustizia accontentandosi di avere il compenso di un ricordo nei discorsi di inaugurazione del procuratore del Re, o, tutto al più, in tarda età, di una onorificenza spesso non sollecitata. Io ne conosco più d'uno che prestò o presta con straordinaria passione l'opera sua disinteressate e valida.

NUVOLONI. Sono eccezioni.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia.* Numerose eccezioni che fanno perciò regola... (*Interruzioni — Rumori*).

NUVOLONI. È molto meglio che siano pagati, così faranno il loro dovere.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia.* Sta bene, onorevole Nuvoloni, ma non vi sono anche funzionari pagati a sufficienza, e più che a sufficienza che purtroppo non compiono il loro dovere? (*Interruzioni — Commenti in vario senso*).

Ed eccomi alle osservazioni che mi sono state fatte dall'onorevole mio amico Luzzatto Riccardo.

Delle sue osservazioni alcune sono di ordine generale, altre riflettono singole disposizioni del progetto di legge,

D'ordine generale è la prima colla quale mi chiede: che cosa farete della grande riforma dell'onorevole Zanardelli? È corretto costituzionalmente che facciate discutere un disegno di legge, che è in contraddizione con quella grande riforma? Io non poteva avere la fortuna che l'onorevole Luzzatto leggesse, poichè non era presente quando parlai, ciò che io dissi nella discussione del mio bilancio; ma alla sua domanda io già risposi in quella circostanza. Allora dissi: non intendo di ritirare quella riforma, perchè in molte parti...

LUZZATTO RICCARDO. Ma qui c'è contraddizione.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia,* ...sono all'unisono con essa, in molte no: ora io lascio quel progetto di riforma innanzi alla Camera, come un libro aperto, su cui mediteremo insieme più tardi, e frattanto provvedo con un disegno di legge temporaneo, ristretto, che ha per scopo modesto di sopperire ad alcune urgenti necessità, impellenti nostri doveri verso la magistratura. Così facendo non contraddico affatto alla prima riforma dell'illustre uomo che tutti piangiamo; e lascio integro il suo progetto presentato prima del mio.

L'onorevole Luzzatto mi rivolge una seconda domanda: ma che cosa farete della parte morale della riforma della magistratura? Anche a questa domanda già risposi discutendosi il mio bilancio, e dissi che accettavo integralmente quanto era contenuto nel disegno di riforma dell'onorevole Zanardelli, intorno all'autogoverno della magistratura, alla sua organizzazione, alla disciplina, all'indipendenza della sua azione. Ma, soggiunge l'onorevole Luzzatto, perchè non avete fatto tesoro di tutte quelle disposizioni, nell'attuale disegno di legge? Perchè questa è una riforma parzialissima e non si propone il completo riordinamento della magistratura. Se avesse avuto per oggetto il riordinamento generale della magistratura, non avrei mancato di tener conto delle disposizioni che si attengono alla disciplina e alla sua vita morale. Qui si trattava semplicemente di ritocchi di stipendi e di disposizioni di ordinamento che segnano un indirizzo tecnico, dirò così, relativo all'ordinamento stesso. Ma forse che il nuovo decreto per il riordinamento della Commissione consultiva non ha disposizioni che rivelano tutta la mia intima preoccupazione a favore dell'autorità morale del magistrato?

Altre critiche l'onorevole Luzzatto mi ha fatto, intorno al modo col quale col presente disegno di legge si fa la riduzione del numero dei pretori; e mi ha rimproverato di aver domandato alla Camera il potere arbitrario, dispotico e incontrollato, per attuare quella riduzione di ben 150 posti!

Ora, se, l'onorevole Luzzatto avesse letto un po' attentamente questo disegno di legge, avrebbe rilevato che l'opera del ministro, votata la legge, non è senza vincoli nella soppressione dei pretori.

E se avesse avuto la bontà di accogliere la preghiera che ho rivolto a tutta la Camera, di attendere le singole disposizioni, per vedere quali novità furono introdotte nelle singole disposizioni avrebbe potuto riconvincersi che anzichè sfuggire ai vincoli nell'applicazione di questa legge, me ne sono imposti successivamente dei nuovi.

Così è per esempio, (e mi è grato di fare queste anticipazioni di notizie ad un amico come l'onorevole Luzzatti) che accetto l'emenda-

mento di altri dei nostri colleghi che non possa essere soppresso il titolare in tutte quelle preture nelle quali, giusta le conosciute risultanze di un ultimo quinquennio si siano date almeno cento sentenze.

Non le pare che sia questa una disposizione che vincola seriamente l'azione del ministro? (*Approvazioni — Commenti*).

LUZZATTO RICCARDO. Mi dà dunque ragione.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia.* Egli poi faceva una critica vivace del progetto del ministro, come se io l'avessi presentato come intangibile. Tutt'altro! Ho già dichiarato che non pretendo di essere infallibile; che sono qui a chiedere la ragionevole collaborazione dei miei colleghi, ben inteso ove non si voglia attentare alla sostanza del progetto.

Per altro stia certo che con questo mio progetto di legge nessun tribunale rimarrà acefalo. Là ove ci sono le sezioni, ogni sezione sarà priva del vice-presidente, avendo io abolito questa carica, ma ciascuna sarà diretta da un giudice, fissato in principio di ogni anno col mandato appunto di presiedere una determinata sezione. Il giudice non si chiamerà più vice-presidente, ecco tutto, ma un capo sarà preposto a ciacuna sezione.

L'onorevole Luzzatto critica la disposizione per la quale il presidente d'assise è mantenuto nel suo ufficio ancorchè promosso al grado superiore, non volendo egli presidenti d'assise a vita. Ma come si può parlare di presidenti d'assise a vita, mentre è mio intendimento di non concedergli la facoltà di rimanere in tale ufficio in quanto illimitatamente ascenda a gradi superiori, ma solo in quanto sia nominato presidente di sezione di corte d'appello?

Come si potrebbe altrimenti usufruire dell'esperienza di un presidente di assise se non si potesse permettergli di far carriera pur rimanendo nel suo ufficio? Come si potrebbero allettare i consiglieri di appello a questo alto ma grave ufficio? Come innamorarli sempre più di esso?

Nè è a temersi che il presidente di assise assuma per questo un'esagerata supremazia sui colleghi; possa abituarsi all'esercizio di un potere dispotico o perpetuarsi nel posto, pur non avendo le doti necessarie per coprirlo. Il presidente d'assise è delegato a questo ufficio di anno in anno; ond'è che se per qualsiasi ragione più non potesse degnamente o validamente coprire la carica, nulla vieta che allo scadere dell'anno in corso, più non sia riconfermato.

Nè si dubita che così possa avvenire per mancanza di fermezza da parte dei capi delle Corti. Non si ha il diritto di presumere che la magistratura non faccia il suo dovere: la presunzione doverosa è che essa eserciti il suo ufficio nello intento di una retta amministrazione della giustizia.

Per queste considerazioni io confido pienamente che la disposizione introdotta nel progetto sia a pro' del giudice istruttore, sia a pro' dei presidenti di Assise, produrranno ottimi risultati. Così creeremo due magistrati speciali, ugualmente importanti, ad assicurare al nostro paese una più efficace e più alta amministrazione della giustizia penale (*Bene!*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Filì-Astolfone ha facoltà di parlare.

FILÌ-ASTOLFONE. Dirò una sola parola, perchè non intendo entrare nel merito della questione, nè prolungare la discussione. Poichè l'onorevole ministro ha accennato ad alcune modificazioni che accetta, io vorrei pregare l'onorevole ministro stesso di mettersi d'accordo con la Commissione...

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia.* Io ho detto che dichiarerò quali sono le modificazioni che accetto...,

PRESIDENTE. Se mi lasciava fare, onorevole Filì, avrei chiesto io proprio quel che ella chiedeva.

Intanto ha facoltà di parlare l'onorevole Nuvoloni intorno all'articolo primo.

Voci. Ai voti! ai voti!

NUVOLONI. Dichiaro che non parlerò a lungo, ma credo di dover manifestare anche il mio pensiero su questo disegno di legge e segnatamente sopra l'articolo 1°. L'onorevole ministro Ronchetti fece opera savia quando pensò a migliorare lo stipendio dei magistrati ed io gliene do plauso. Se si vogliono avere magistrati buoni bisogna pagarli bene. Ma io non convengo affatto coll'onorevole ministro circa il modo con cui vorrebbe procurarsi i fondi per migliorare la condizione economica dei magistrati. Il ministro, secondo il mio modo di vedere, fece male e non seguì la via migliore per trovare i fondi onde migliorare queste condizioni quando pensò a sopprimere 150 preture.

Voi credete, onorevole ministro, che sopprimendo delle preture...

Voci. Non si sopprimono le preture.

NUVOLONI. Si diminuisce il numero dei pretori e mi pare che se non è zuppa è pan bagnato; (*Interruzioni*) a che serve aver delle preture senza titolare? È meglio parlarci chiaramente. Onorevole ministro, abolendo 150 preture mentre realizzerete un'economia di sole 300 mila lire all'incirca voi per contro aggraverete la condizione di molti cittadini i quali per reclamare giustizia dovranno andar incontro a non lievi spese. Del

resto colla legge del 1890 furono soppresse molte preture e l'esperienza insegna che litiganti ed erario in seguito a quella legge ora sono costretti ad incontrare maggiori spese per accessi, indennità ai testi ecc. ecc. Insomma, facendo i conti, credo che di poca entità sia la vera e reale economia ricavata dalla soppressione delle 200 preture.

Vera economia non ricaverete neppure sopprimendo ora 150 preture, invece si renderà più lenta l'amministrazione della giustizia e più dispendiosa pei contendenti che in fine dei conti sono contribuenti. Credo invece che debbasi modificare l'istituto della conciliazione che al giorno d'oggi, con la competenza aumentata da 30 a 100 lire non corrisponde alla sua finalità. (*Interruzione*) Sissignore, i concillatori coi tempi di lotta che corrono – specialmente nei piccoli centri – sono spesso giudici parziali e nelle grandi città spesso non trovasi chi voglia fare il conciliatore. Orbene io sono d'avviso che convenga restringerne la competenza. Se noi ridurremo la competenza conciliatoriale alle 30 od alle 50 lire, aumenterà il lavoro per le preture – ed aumenterà maggiormente se anche la competenza dei pretori sarà allargata e portata a lire 3000...

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia.* Questa è materia di codice e non di ordinamento giudiziario!

PRESIDENTE. Onorevole ministro, la prego di non interrompere.

NUVOLONI. Ma bisogna fare le riforme parziali in modo da poterle coordinare poi in un tutto armonico. Una volta che si venisse a restringere la competenza dei conciliatori, perchè sappiamo che costoro in generale tanto più nei piccoli paesi, non sono che dei rappresentanti del partito al potere... (*Proteste — Commenti*) e se per contro estenderemo la competenza dei pretori — mentre faremo un passo avanti sulla via del giudice unico — avremo una giustizia meno costosa e più sollecita. Le 150 preture che volete sopprimere daranno un maggior numero di sentenze e sarà utile non solo ma doveroso mantenerle; anzi dovrete ripristinarne parecchie di quelle state soppresse nel 1890 e che avevano ragione d'essere, come quella di Dolcedo per citarne una ingiustamente sacrificata.

La giustizia è il fondamento dell'umano consorzio: dobbiamo tenere i magistrati vicini specialmente a coloro che abitano lontani dalle città e che generalmente sono i più poveri e che non hanno facili mezzi di comunicazione. La giustizia deve essere vicina a coloro che ne hanno bisogno. Bisogna rispettare interessi santi e legittimi. Interessi tali non sono quelli di pochi albergatori ma dei litiganti. Onorevole ministro, se volete aver giudici buoni dovere pagarli bene; mai danari dovete domandarli al mistro del tesoro. Per queste ragioni io credo che questo articolo 1° non debba essere approvato ed io voterò contro.

Voci. La chiusura, la chiusura.

PRESIDENTE. La porrò a partito.

BORSARELLI. Domando di parlare sull'articolo primo.

PRESIDENTE. Siamo già in votazione.

BORSARELLI. Prima di entrare nella votazione.

PRESIDENTE. È stata chiesta la chiusura ed io domando se sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

BORSARELLI. Chiedo di parlare contro la chiusura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Borsarelli contro la chiusura.

BORSARELLI. Onorevole presidente, a me duole di aver dovuto ricorrere a questo espediente che ripugnava a me stesso di dover chiedere di parlare contro la chiusura, mentre io ho chiesto in tempo di parlare sull'articolo primo.

PRESIDENTE. Ma io doveva fare il mio dovere...

BORSARELLI. Ho il diritto come rappresentante degli interessi non miei, anzi ho il dovere prima di dare il mio voto con coscienza, di chiedere all'onorevole ministro ..

PRESIDENTE. Scusi: Ella dunque crede che la Camera non debba chiudere la discussione per lasciarle la facoltà di parlare sull'articolo primo.

BORSARELLI. Allora chiedo di fare una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La chiusura essendo stata appoggiata, la porrò a partito. Coloro che intendono che sia chiusa la discussione sull'articolo primo sono pregati di alzarsi.

(*Dopo prova e contro prova è approvata la chiusura sull'articolo 1°*).

Come la Camera ha udito, l'articolo primo è stato modificato dal Ministero, e viene presentato sotto questa nuova formula:

« Fermo restando il numero e la circoscrizione delle preture attualmente esistenti, il ruolo organico dei pretori è fissato in numero di 1399 posti.

« Nessuna pretura potrà rimanere vacante di titolare per un periodo superiore ad un anno ».

All'articolo 1 vi è la proposta di soppressione degli onorevoli Pala, Mazziotti e Cirmeni.

Alla prima parte vi è l'emandamento dell' onorevole Lucifero, il quale propone che il ruolo dei pretori sia invece che 1399, di 1549 posti.

Bisognerebbe quindi procedere prima alla votazione della proposta Lucifero...

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Vi è anche l'aggiunta dell'onorevole Leali.

Una voce. L'ha ritirata.

LEALI. Poichè l'onorevole ministro l'ha fatta sua, non ho difficoltà di ritirarla.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero.

LUCIFERO. Come la Camera vede, il mio concetto era di reintegrare il ruolo organico dei pretori nè più nè meno come prima. Ora le proposte fatte dall' onorevole ministro mi hanno persuaso della sua buona volontà, ma non mi hanno persuaso veramente da aver vinte tutte le obiezioni che sono state mosse contro quest'articolo.

Quindi ritiro il mio emendamento, e dichiaro che voterò contro.

PRESIDENTE. Poi c'è l'aggiunta dell' onorevole Mazziotti.

Aggiungere:

« Le preture cui non sia preposto un pretore titolare saranno rette da aggiunti giudiziarii o da uditori. Soltanto temporaneamente e per un periodo non maggiore di sei mesi potranno essere rette dai pretori viciniori o dai vicepretori locali ».

La mantiene, onorevole Mazziotti?

MAZZIOTTI. Credo che con l'aggiunta che ho proposto all'articolo primo verrebbero eliminate tutte le apprensioni che possono sorgere di possibili soppressioni di preture, e si provvederebbe alla reggenza delle preture vacanti in modo conforme ai desideri e ai bisogni dell'amministrazione della giustizia. Non veggo quindi alcun inconveniente nell'accettazione di questa aggiunta all'articolo 1; del resto, solo dopo aver udito il parere della Commissione e del ministro potrò dichiarare se mantengo o no la mia aggiunta.

RONCHETTI, *ministro di grazia, e giustizia.* Vorrei pregarla di rimandare la sua aggiunta all'articolo 2.

PRESIDENTE. Pareva anche a me che dovesse trovar posto in quell'articolo.

L'onorevole Borsarelli ha facoltà di parlare per una dichiarazione di voto succinta.

BORSARELLI. Io veramente devo dichiarare che per dire quale sarà il mio voto forse fui più infelice che colpevole nella mia richiesta di dianzi; poichè avrei avuto bisogno di un chiarimento dall'onorevole ministro. Si è detto che è necessario che questa legge vada in porto, e che si devono abolire non 150 preture (lo assicura il ministro), ma 150 pretori, che torna lo stesso. Ora vorrei pregare il ministro di dirmi a quali criteri egli s'informerà per la soppressione di questi 150 pretori.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia.* Ma è cosa che riguarda l'articolo 2.

BORSARELLI. Quando sia approvato l'articolo 1°, l'articolo 2° sarà implicitamente votato. (*Oooh! — Interruzioni — Commenti*).

Quando saranno aboliti i 150 pretori, a chi toccherà, toccherà; ora voglio sapere, per poter dare con coscienza il mio voto, quali saranno i criteri a cui s'informerà l'onorevole ministro per determinarne la soppressione, perchè, onorevoli colleghi... (*Conversazioni animate*) usatemi un momento di cortese attenzione. È probabile che l'onorevole ministro procederà a questo linciaggio di 150 pretori prendendo le ultime 150 preture. L'onorevole Nuvoloni ha dimostrato come il criterio...

PRESIDENTE. Mi dia ascolto! Se ella segue le aggiunte e gli emendamenti all'articolo 2, vedrà che ha un campo sconfinato per fare queste dichiarazioni. Tutti i suoi colleghi hanno inteso così.

BORSARELLI. Onorevole presidente, io deferirò sempre alla sua autorità, però le osservo che se io mi riserbo ad altro momento, in campo sconfinato, tanto vale che faccia le mie dichiarazioni ora, che sarà campo più limitato. (*Interruzioni — Rumori.*)

PRESIDENTE. Non è possibile che io le permetta di parlare ora.

BORSARELLI. Se ella me lo vieta finisco.

PRESIDENTE. Non le vieto di parlare, ma ella deve dichiarare se vota contro od a favore. Credevo di averle usato deferenza dicendole che all'articolo 2 vi sono moltissime aggiunte che s'informano al concetto del quale si stava occupando, ai criteri che il ministro dovrebbe seguire per ridurre il numero dei pretori.

BORSARELLI. Allora, in attesa che l'onorevole presidente trovi la sede opportuna, e prego lei stesso a decidere su questa questione, trovi la sede opportuna per le dichiarazioni che volevo fare, io intanto, per maggior sicurezza, voterò contro l'articolo 1. (*Rumori — Commenti*).

PRESIDENTE. L'onorevole Mazziotti consente che la sua aggiunta trovi posto nell'articolo 2?

MAZZIOTTI. Ritengo che la mia aggiunta si riferisca assolutamente all'articolo 1, e non al 2, che non contiene altro che una derogazione all'articolo 37 dell'ordinamento giudiziario, ma poichè l'onorevole ministro e l'onorevole presidente credono diversamente, me ne rimetto a loro.

PRESIDENTE. Io non credo niente, son qui a fare il presidente. Dunque accetta?

MAZZIOTTI Acconsento.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Lucifero ha ritirato il suo emendamento e l'onorevole Leali non insiste nel suo, do nuovamente lettura del nuovo articolo primo. Quando lo porrò a partito naturalmente coloro che ne hanno proposto la soppressione voteranno contro.

Art. 1.

Fermo rimanendo il numero e la circoscrizione delle preture attualmente esistenti, il ruolo organico dei pretori è fissato in numero di 1399 posti.

Nessuna pretura potrà rimanere vacante di titolare per un periodo superiore ad un anno.

Pongo a partito questo articolo emendato d'accordo tra Governo e Commissione.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'articolo 37 della legge sull'ordinamento giudiziario è aggiunto il comma seguente:

In mancanza del pretore o del vice pretore potrà anche supplire un pretore o vice pretore di mandamento vicino diverso da quello indicato nei comma precedenti e da designarsi con decreto reale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cirmeni.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia.* D'accordo con la Commissione l'articolo 2 verrebbe modificato in questi termini: « All'articolo 37, 1° comma, della legge sull' ordinamento giudiziario è aggiunto il seguente comma: In mancanza del titolare, anche dove esiste un vice pretore, potrà supplire un pretore di altro mandamento dello stesso distretto... (e con questo ho voluto tener conto di una osservazione dell'onorevole Cavagnari)... da designarsi con decreto reale. Tale provvedimento è applicabile soltanto alle preture nelle quali sieno state emesse meno di cento sentenze all'anno secondo la media del quinquennio 1897-1901 ».

E con questo ho voluto tener conto degli emendamenti presentati dagli onorevoli Alfredo Baccelli e De Nava.

Qui mi occorre di fare una sola osservazione per rispondere a quella che è stata fatta da altri due nostri colleghi, intorno alla possibilità che si creino statistiche artificiali del numero delle sentenze, per sfuggire al pretore viciniore. È evidente che essendo stabilito che l'accertamento del numero delle sentenze si farà in base al quimquennio 1897-1901, non sarà possibile di accampare un numero di sentenze artificiosamente creato. Quel che risulta dalla statistica di quel quinquennio è noto e determinato; impossibile perciò di alterare quel risultato. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cirmeni.

CIRMENI. L'onorevole ministro di grazia, giustizia e culti non si immaginava certamente che egli avrebbe suscitato un grande vespaio presentando alla Camera alcune modificazioni all'ordinamento giudiziario. Egli, che aveva prestato benevolo orecchio a quei colleghi che lo incoraggiavano a migliorare le condizioni economiche dei magistrati, credeva probabilmente che la sua riforma, indossando l' abito estivo, sarebbe passata come sogliono passare tutte le leggi assegnate alle sedute antimeridiane, senza onori ma anche senza guai e senza noie di sorta; che sarebbe, cioè, stata approvata senza discussione fra le note di variazione ed i maggiori impegni dei bilanci.

In questa credenza lo confortava l'ambiente, nel quale egli è nato, cresciuto ed esercita la professione di avvocato. La Lombardia, terra piana, fertile e grassa, dotata di ogni ben di Dio, dai mezzi di comunicazione mirabili, ricca di strade rotabili e di strade ferrate a vapore ed elettriche, floridissima per industrie e commerci, non può attribuire una soverchia importanza alle preture. La Lombardia, *non curat de minimis*,, non si preoccupa dell'esistenza delle preture e dei pretori; molto più che essa, come avrò occasione di dimostrare più tardi, fortunata in tutto, non fu nemmeno molestata dalla malaugurata legge del 1890, che soppresse più centinaia di preture.

Non ha certamente paura della cenere chi non è stato mai scottato! Ma c'è di più. A fugare ogni preoccupazione nell'animo del guardasigilli contribuivano in modo decisivo le condizioni della Camera e l'accoglienza fatta dagli Uffici al disegno di legge.

Con una Camera quasi tutta ministeriale e con Uffici che elessero senza contrasto a commissari i candidati del Governo, l'on. Ronchetti aveva bene il diritto di credere che le sue modificazioni all'ordinamento giudiziario sarebbero state approvate come le tante eccedenze di impegni. Invece, nonostante il favore degli Uffici e della Commission delle condizioni ultra-ministeriali della Camera e le sedute antimeridiane, deliziate da un'aria relativamente fresca, assistiamo da più giorni ad una vera insurrezione contro questa legge; un'insurrezione di amici del Ministero, di estimatori del ministro guardasigilli, il quale è rapidamente passato dalla

serena fiducia alle preoccupazioni e dalle preoccupazioni ad una visibile irritazione.

D'onde questo repentino cambiamento nell'attitudine della Camera? Perchè questa si è destata dal profondo sonno ed è corsa alle armi?

Non contro di lei onorevole Ronchetti, e nemmeno soltanto a cagione di questa legge. Ella può ben dire che adesso sconta i peccati dei suoi predecessori e precisamente del suo compianto capo-partito. *Patres nostri peccaverunt.* Peccò mortalmente il guardasigilli Zanardelli nel 1890, peccò ingenuamente il guardasigilli Ferraris nel 1891 mangiando il frutto proibito datogli dal ministro dell'interno Nicotera; ora lei, onorevole Ronchetti, soffre dell'indigestione di quel frutto.

L'onorevole Zanardelli sarà certamente ricordato per le sue benemerenze, ma la sua memoria non è benedetta in quei comuni, che furono privati della pretura. È precisamente il bruciore dell'insanabile piaga del 1890, è la scottatura d'allora che adesso fa strillare molti colleghi. La esperienza delle iniquità perpetrate nell'applicazione di quella legge rende diffidente la Camera, la quale, al solo annunzio della soppressione di 150 pretori corre al riparo delle preture, ed il guardasigilli si affatica invano a dichiarare, a ripetere, a giurare che egli lascerà intatte tutte le preture.

La legge del 1890, ingiusta nel suo principio informatore, divenne iniqua nell'applicazione: l'applicazione di quella legge fu il prodotto di un turpe mercato tra ministri e deputati; (*Interruzioni*) mercato che fu persino esercitato dopo che il relativo decreto era stato firmato da Sua Maestà il Re, con la sostituzione di preture intangibili a preture da sopprimere. Così il conto tornava lo stesso.

Io so di deputati di opposizione, i quali, rimproverati dell'improvviso passaggio nel campo ministeriale, rispondevano: ho dovuto salvare una pretura del mio collegio! Ed era vero, verissimo. E tali salvataggi avvennero a danno di preture nei collegi dei deputati di opposizione.

Oltre a tali iniquità singole, ci furono le iniquità regionali. Al solito i paesi principalmente danneggiati furono quelli del Mezzogiorno continentale e della Sicilia, mentre furono in massima parte risparmiati quelli dell'alta Italia. Qui ci sono deputati lombardi, i quali hanno in privati colloqui affermato che furono conservate persino quelle preture lombarde, delle quali i Consigli provinciali avevano domandata la soppressione. Si poteva essere più partigiani, più odiosamente regionalisti?

Valgano alcuni esempi:

Mentre in Sicilia si sopprimeva la pretura di Licodia-Eubea che faceva 240 sentenze all'anno, si conservava in Lombardia la pretura di Crodo che fa soltanto 14 sentenze all'anno, dico *quattordici*, delle quali soltanto *una* civile! Giammai colonie furono peggio trattate dalla madre patria. Mentre in Sicilia si sopprimevano le preture di Palagonia, di Calascibetta, di Castronuovo, di Alimena, di Chiusa-Sclafani, di Polizzi, di Sambuca-Zabut, di Assoro e tante altre, che facevano oltre cento sentenze all'anno, si conservavano nell'alta Italia le preture di Asso (Lecco) con 40 sentenze, di Berceto (Borgotaro) con 38 sentenze, di Biandrate (Novara) con 29 sentenze, di Borgovercelli (Novara) con 27 sentenze, di Bricherasio (Pinerolo) con 29 sentenze, di Busseto (Parma) con 39 sentenze, di Carpineti (Reggio-Emilia) con 34 sentenze, di Castelfranco-Emilia (Bologna) con 33 sentenze, di Cava Manara (Vigevano) con 29 sentenze, di Cumiana (Pinerolo) con 40 sentenze, di Frabrosa-Soprana (Mondovì) con 30 sentenze, di Godiasco (Voghera) con 33 sentenze, di Limone-Piemonte (Cuneo) con 38 sentenze, di Manciano (Grosseto) con 36 sentenze, di Modigliano (Rocca San Casciano) con 38 sentenze, di Moretta (Saluzzo) con 27 sentenze, di Oviglio (Alessandria) con 34 sentenze, di Pavullo Lodigiano (Lodi) con 28 sentenze, di Perrero (Pinerolo) con 18 sentenze, di Piadena (Bozzolo) con 34 sentenze, di Pienza (Montepulciano) con 27 sentenze, di Poirino (Torino) con 37 sentenze, di Radda (Siena) con 22 sentenze, di Sannazzaro dei Burgondi (Vigevano) con 30 sentenze, di Santa Maria Maggiore (Domodossola) con 31 sentenze, di Varzi (Bobbio) con 37 sentenze, di Villanova-Mondovì (Mondovì) con 30 sentenze, di Zavattarello (Bobbio) con 28 sentenze.

Possiamo dunque concludere che la legge di riduzione delle preture fu applicata contro ogni equità e diritto, specialmente nella Sicilia che fu trattata peggio di come è fama che l'Inghilterra tratti l'Irlanda.

Dal giorno in cui l'iniquità fu consumata, non è mai cessata la voce delle popolazioni e dei loro rappresentanti; voce di protesta e d'invocazione di giustizia.

Per tacere degli altri colleghi, dirò che io dal mio ingresso in Parlamento fino ad oggi non ho fatto altro che invocare la esecuzione di quella parte della legge del 1890, che riguardava la istituzione delle sezioni di pretura.

Ed i frequenti e vivaci reclami trovarono ascolto a palazzo Firenze. Infatti due predecessori dell'onorevole Ronchetti presentarono alla Camera due disegni di legge per la istituzione delle sezioni di pretura. Uno di questi quello dell'onorevole Bonasi, venne agli Uffici e fu largamente esaminato dalla Commissione, ma la

Camera non potè occuparsene a causa del noto ostruzionismo.

L'altro disegno di legge, quello dell'onorevole Finocchiaro-Aprile, ripresentato da me e da circa altri 60 deputati sta ancora dinanzi alla Camera. Dati questi precedenti, era ben naturale che noi profittassimo dell'attuale discussione per presentare questo articolo 2 *bis*.

« Il Governo del Re è autorizzato, quando ne sia dimostrata la necessità, a destinare un vice pretore per l'amministrazione della giustizia in quei comuni, che, anteriormente alla legge del 31 marzo 1890, n. 6702, erano capoluoghi di mandamento.

« Cirmeni, Nuvoloni, De Viti De Marco, Di Stefano, De Luca Ippolito, Vienna, Pinna, Florena, Bertarelli, Sili, Libertini Pasquale, Rubini, Roselli. Colajanni, Lampiasi, Calvi, Bergamasco, De Giorgio ».

Se l'onorevole ministro l'accetterà (ed io aspettava che egli dichiarasse questo in principio della discussione dell'articolo 2) gliene saremo grati, perchè così sarà riparato in certo qual modo alla grande iniquità del 1890; se egli non l'accetterà, mi duole di dovergli dire che continueremo a reclamare contro la permanente ingiustizia.

Egli dovrebbe accettare questo articolo anche per il modo come esso è stato redatto. Non è certo ispirato a sentimenti di ostilità al ministro, perchè con esso si danno pieni poteri al Governo del Re. Noi diciamo:

« Il Governo del Re è autorizzato, quando ne sia dimostrata la necessità, a destinare un vicepretore per l'amministrazione della giustizia ecc. ».

Mi pare che una formula che contenga maggiore fiducia nel Ministero è difficile concepirla. Noi diamo al ministro i poteri necessari affinchè egli ripari alle ingiustizie più evidenti; e dall'elenco che io ho voluto leggere alla Camera si vede che di queste ingiustizie ne furono commesse parecchie e gravissime (*Benissimo!*)

COLAJANNI. Ma se lo ha dichiarato privatamente il ministro fin da ieri!

CIRMENI. Abbia pazienza, onorevole Colajanni, io attendo che il ministro dichiari se accetti o no questo articolo.

PRESIDENTE. Così ella ha parlato anche sul suo articolo 2 *bis*?

CIRMENI. Su questo appunto ho parlato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Prego l'onorevole Cirmeni di voler rimandare la discussione di questo articolo in fine del disegno di legge, perchè la questione delle sezioni di pretura, per le preture già soppresse, non è questione che si connetta necessariamente con l'articolo 2 nè con gli altri articoli del disegno di legge.

Qui si tratta di disciplinare l'aumento degli stipendi alla magistratura e non di disciplinare la questione delle sezioni di pretura.

Però, come ha già dichiarato, scattando, l'onorevole Colajanni, benchè non avesse la parola, (*Si ride*) si tratta qui di un articolo aggiuntivo concordato fra l'onorevole Colajanni, l'onorevole Cirmeni, me e la Commissione. È evidente quel che fin d'ora posso dichiarare, che lo accetto e che mi attendo non sia neppure discusso più largamente dallo stesso onorevole Cirmeni.

Per parte mia non ho che da osservare, a giustificazione dell'accettazione di quest'articolo, che era impossibile ch'io non riconoscessi le ragioni di equità che impongono il dovere di riesaminare la condizione fatta con la soppressione di alcune preture a qualche comune e mandamento, e di vedere se mai, anche involontariamente...

CIRMENI. Volontariamente, fu un mercato quello!

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. ... siasi commessa qualche ingiustizia da riparare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccelli Alfredo.

BACCELLI ALFREDO. Avendo l'onorevole ministro dichiarato che accetta il mio emendamento, lo ringrazio e rinunzio a parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Giorgio.

DE GIORGIO. Dopo le dichiarazioni esplicite del ministro guardasigilli rinunzio a parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colajanni.

COLAJANNI. Ho già risposto interrompendo l'amico Cirmeni e non ho bisogno di aggiungere nulla, perchè in seguito all'accordo intervenuto, sopratutto mercè l'onorevole amico personale Finocchiaro-Aprile, che ha preso tanto interessamento a questa questione, non ho più ragione di dubitare dell'accettazione dell'articolo aggiuntivo concordato, e rinunzio a parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Landucci.

LANDUCCI. Ho votato l'articolo 1, perchè, ridotta la vacanza delle preture ad un anno, non vedo grandi danni che a capo delle preture non sia un pretore ma un vicepretore o un aggiunto giudiziario. Mi sembra però necessario che la

legge stabilisca a chi saranno affidate le preture che non avranno pretori, almeno quando la vacanza debba essere non brevissima.

Del resto io sono d'avviso che le preture vacanti saranno non 150 ma 3 o 400. Infatti 150 saranno vacanti per la norma sancita nell'articolo 1, e la relazione ministeriale ci dice che anche allo stato di fatto odierno ci sono state sempre 150 preture vacanti per necessità di ufficio: non è una novità; ce ne sono anche ora.

MANNA. Ce ne sono 190.

LANDUCCI. Bene, ce ne sono 190.

Ed è naturale, non si nominano subito i pretori, si nominano a distanza di un anno, quando si chiamano in servizio, traendole dagli aggiunti giudiziari delle nuove serie di pretori; in conclusione per qualche mese è naturale che debbano rimanere vacanti le preture.

Ora questo fenomeno, che si verificava quando le preture erano 1540, si verificherà anche quando saranno 1389, quindi le preture vacanti, e spesso per non breve tempo, saranno non 150, ma 300 e più. (*Interruzioni*).

D'altra parte anche i calcoli finanziari, su cui questa legge di necessità si basa, non possono essere precisi, e l'insufficienza delle economie per sopperire ai maggiori aggravi che la legge arreca, sarà un'altra causa perchè delle preture rimangono vacanti.

Ma di questo non mi spavento. Invece mi importa di dimostrare che è necessario che la legge stabilisca che a reggere queste preture vacanti, eccettuato il caso di pochi giorni di vacanza, sieno nominati dei giuristi, dei magistrati, che presentino qualche garanzia di sapere.

Io sentii il mio amico Manna ieri fare un paragone fra il pretore romano ed il pretore moderno; credo che neppure lontanamente si possa fare questo paragone, ma ciò non toglie che la competenza dei pretori attuali sia molto delicata, estesa ed importante. Quindi è necessario che a capo della pretura debba esservi un aggiunto giudiziario o un uditore, insomma, per adoprare la frase della legge in vigore, e non mai dei vicepretori mandamentali, ieri studenti, o professionisti, o legali in cerca di clienti.

I pretori mandamentali già la legge del 1890 voleva sopprimerli; lo disse lo Zanardelli nella discussione e lo dice anche l'articolo relativo della legge. Se non ne fu proposta l'abolizione, fu per ragioni finanziarie esclusivamente, perchè avrebbe importato grande spesa aumentare tanto gli uditori giudiziari di carriera da potere con essi sopperire agli uffici, che allato al pretore, l'ordinamento giudiziario affida ai vicepretori.

Ma la legge del 1890 nel suo spirito intendeva se non di abolire, di fare un primo passo verso l'abolizione dei pretori di mandamento o come altri gli chiama, onorari.

L'articolo 17 della legge del 1890 lo dice in modo esplicito. I pretori di mandamento, o onorari si sono conservati solo in via provvisoria finchè non si potrà provvedere a tutte le esigenze del servizio con pretori di carriera.

La legge del 1890 nel suo spirito voleva abolire tali vicepretori perchè trovava insufficienti le garanzie, che essi presentano anche per gli uffici relativamente secondari e subordinati che son loro commessi dall'ordinamento giudiziario. Basta accennare che può essere nominato pretore chi ha 21 anno appena ed è uscito ieri dall'università.

Se questo è, se l'ufficio normale del vicepretore si confronta con l'importanza e colla competenza del pretore, vale a dire con l'importanza dell'ufficio, che da questo disegno di legge a molti di loro verrebbe conferito, è cosa da impensierire gravemente, poichè essi sarebbero, per ogni riguardo, considerati in complesso inadeguati alle funzioni, che eserciterebbero, nè ispirerebbero la fiducia, che un magistrato, come il pretore, deve ispirare (*Bene!*).

Ora il mio emendamento non ha altro intento che questo, e sarei ben lieto se il ministro l'accettasse, di rendere cioè obbligatorio per legge che, quando le preture non sono rette da un pretore, debbano essere rette o da un aggiunto giudiziario, o da un uditore, insomma da un vice-pretore di carriera; e siccome agli uditori non possono essere affidate le funzioni di vice-pretore per la legge del 1890, e se loro sono state affidate lo fu per una legge provvisoria, che scade a dicembre di questo anno, così io proporrei di prorogare la facoltà, che ha per legge in vigore il Governo, di nominare gli uditori vice-pretori senza bisogno di venire con altro disegno di legge a chiederlo al potere legislativo nel prossimo novembre; propongo cioè di prorogare le facoltà stesse senza limite di tempo, vale a dire sinchè più radicali e generali riforme giudiziarie non si propongano.

Mi pare che con questo mezzo sia reso più facile al Governo di avere uditori da poter nominare all'ufficio di vice-pretori, poichè potrà nominarli senz'altro dopo sei mesi. Quindi la mia seconda proposta si riduce a questo: risparmiare al Governo la necessità di ripresentare un disegno di legge a novembre; e reputo che il Governo debba essermene grato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cimorelli.

CIMORELLI. Parlerò assai brevemente, come hanno dato esempio gli oratori precedenti ed in ultimo il collega Landucci, dovendo tener conto delle condizioni della Camera, che è impaziente di venire a termine di questa discussione.

Noi abbiamo pocanzi approvato l'articolo primo della legge, con cui non si è fatto che stabilire la riduzione di 150 pretori. Ora io osservo che 150 preture sono state su per giù sempre vacanti. Se si risale fino a 10 anni addietro si vede che non 150 preture ma anche 200 sono rimaste talvolta vacanti.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia.* Duecentosettantuno.

CIMORELLI. Duecentosettantuno, dice l'onorevole ministro; ma il dubbio da eliminare è che non si creda il guardasigilli autorizzato da questa legge a tenere senza pretore titolare un numero doppio di preture; ed è per questo che io parlo. Attualmente i 150 pretori, che mancavano, erano suppliti da aggiunti giudiziari, da uditori dopo sei mesi di tirocinio, e talune preture rimanevano precariamente senza titolare, perchè 50 preture all'incirca per ordinario figurano sempre vacanti nel bollettino del Ministero di grazia e giustizia.

Io non credo che sia intendimento dell'onorevole ministro di fare in questo modo; servirsi cioè delle disposizioni della legge attuale per lasciare 150 preture affidate per decreto ministeriale al pretore più vicino e poi in altre 150 preture destinare gli aggiunti o gli uditori! Se egli intende di regolarsi in cosiffatta maniera, abbia la cortesia di manifestarlo subito perchè io reputo affatto il contrario; e penso che di preture senza titolare non ne debbano restare più di 150 al massimo. Un'interpetrazione diversa comprometterebbe seriamente le sorti di questa legge.

È bene, onorevoli colleghi, parlar chiaro e non farsi illusioni. Questa legge non avrebbe incontrato alcuna difficoltà, e sarebbe stata approvata in tutte le sue parti, perchè contiene dei notevoli vantaggi per la magistratura, se molti non avessero temuto di veder soppressa qualche pretura.

Questa legge ha incontrato difficoltà ed opposizioni perchè ha destato in molti la preoccupazione che 150 preture, in virtù di questo articolo 2, sarebbero state soppresse. E ciò è avvenuto, perchè questo articolo 2 è stato compilato nella stessa forma del famoso articolo 8 del progetto Zanardelli.

A mio credere questa facoltà che l'onorevole ministro chiede, non importa che per 150 preture si varrà di questa disposizione di legge. Egli in 150 preture può mantenere vacante il titolare, ma non è già che possa servirsi di questa disposizione di legge per affidare tutte le dette 150 preture al pretore viciniore. In cambio in tali sedi il ministro potrà destinare gli aggiunti giudiziari e gli uditori, e potrà anche incaricare della reggenza il pretore viciniore. Quindi la disposizione dell'articolo 2 sarà dal ministro adoperata non ordinariamente, sibbene solo per un numero di 30, 40 o 50 preture, ma non ha diritto il ministro di nominare per decreto reale il pretore vicinione a supplire il titolare in tutte le 150 preture. E ne volete una prova? L'avete in ciò, che è stato richiesto l'aumento degli aggiunti giudiziari, appunto per avere un maggior numero di funzionari per reggere le preture. Questo è stato dichiarato nella relazione e ripetuto dal guardasigilli alla Camera.

Io credo però che l'onorevole ministro, per evitare qualunque contestazione, potrebbe anche consentire di fare a meno di questa facoltà e sopprimere addirittura la disposizizione di quest'articolo, che ha fatto nascere così aspra contesa. E lo potrebbe fare senza alcun grave inconveniente. Difatti questo articolo non concede altro che la facoltà di poter riunire due preture sotto il medesimo pretore ed è questo che dà origine alle preoccupazioni.

Se il ministro consentisse a fare a meno di questa facoltà, tutto allora passerebbe liscio come olio, e la legge non incontrerebbe nessuna opposizione. Ma io insisto sempre nel dire che il ministro non può valersi della disposizione dell'articolo 2, per ordinare che in tutte le 150 preture funzioni il pretore viciniore; e ripeto che egli potrebbe fare a meno di questa supplenza con decreto ministeriale, servendosi dell'articolo 37 della legge sull'ordinamento giudiziario, per il quale si può mandare a reggere le preture un aggiunto giudiziario ovvero un uditore dopo 6 mesi di tirocinio.

Ma siccome anche i reggenti e gli uditori dopo i sei mesi di servizio scarseggiano, tanto che anche attualmente sono senza titolare, per difetto di personale disponibile, ben cinquanta sedi di pretura; così il ministro chiede alla Camera di potersi servire del decreto reale per incaricare il pretore viciniore della reggenza. Mi aspetto quindi in proposito categoriche dichiarazioni dall'onorevole Ronchetti, anche per eliminare le dubbiezze, di cui largamente faceva cenno l'onorevole Lucchini e su cui ha insistito oggi anche l'onorevole Landucci. Se fossero esatte le opinioni di costoro, non più 150 pretori titolari sarebbero soppressi, ma tanto varrebbe sopprimerne un numero doppio. Questo io non credo affatto nel concetto del proponente la legge, e son di credere che qualora, come au-

guro, la legge presente sia approvata, senza titolare potranno restare 150 preture o poco più di tale numero, come oggi avviene.

Insomma, con questa legge non si fa altro che dare balìa al Ministero di servirsi di un altro modo di supplenza, quella del pretore viciniore, per decreto ministeriale.

NUVOLONI. E per avere i danari?

CIMORELLI. Il ministro ha dichiarato che i danari li attingerà in altre risorse. La prima risorsa è nella riduzione di 150 pretori...

Una voce. Credi pure che saranno soppressi assai di più!

CIMORELLI. Ma non c'è bisogno: perchè altrimenti egli farebbe un regalo al tesoro senza alcuna ragione di questi ingiustificati risparmii sul personale dei pretori.

E però io penso che le condizioni necessarie perchè la facoltà espressa nell'articolo 2 si possa consentire al ministro, siano due: una di tempo, per cui il ministro ha già accettato la proposta mia, cioè che egli non potrà lasciar vacanti di titolare le 150 preture per oltre un anno. Questo importa che il peso della vacanza non sarà sempre a carico d'una medesima pretura, ma sarà distribuito, un po' per una, fra le preture, in cui si emettano meno di 100 sentenze all'anno. Ed è questo il secondo criterio ch'è affatto statistico. In quelle preture, in cui non si pronunziano più di cento sentenze, il ministro non potrà valersi della facoltà di cui nell'articolo 2.

Per conseguenza pare a me che si sia data soverchia importanza a questo disegno di legge. Con questo non si è avuto in mente che di aumentare di 200 lire lo stipendio dei pretori, e di portare quello dei giudici e dei sostituti procuratori del Re a 4 mila lire. Si può deplorare che non si sia avuto il coraggio di domandare la soppressione delle preture inutili, e lo deploro; ma non si può sostenere che con questo disegno di legge si giunga alla soppressione delle preture. Nè crediate che il portare a 3 mila lire lo stipendio dei pretori sia poca cosa; 3 mila lire costituiscono uno stipendio, che non si raggiunge così presto in nessuna carriera. Sappiate che il pretore vien nominato dopo tre anni e mezzo o quattro anni. Quale altra carriera offre una retribuzione simile? (*Interruzioni*). È la carriera meglio retribuita; e si noti che, in confronto di quello che era pochi anni or sono, il trattamento che vien fatto ai giovani magistrati oggi è di gran lunga migliore.

Quindi prego la Camera di approvare questo disegno di legge, che è un miglioramento sensibile per talune categorie di magistrati.

Signori, se un ministro guardasigilli viene a presentare una riforma completa, si dice che è troppo grave e complessa; se viene a presentare una riforma modesta, che apporta un sensibile miglioramento, si mettono avanti altri ostacoli, come questi timori infondati di soppressione di sedi di preture. Ed allora come dovrà regolarsi un ministro guardasigilli? In tal modo si finirà con non fare più nè le grandi nè le piccole riforme. Accogliamo dunque con plauso questa riforma, che sarà il preludio, almeno speriamolo, di altre maggiori. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nuvoloni. (*Ai voti!*)

NUVOLONI. Prendo atto della dichiarazione fatta dal ministro, che, entro sei mesi, sarà presentato un disegno di legge per istituire sezioni di pretura in quei mandamenti in cui ragioni di viabilità, numero di cause, ed altre considerazioni d'interesse pubblico lo consiglieranno.

E rinunzio a parlare.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia.* L'articolo che si propone è il seguente:

« Il Governo del Re presenterà nel termine di sei mesi un disegno di legge per l'istituzione delle sezioni di pretura in quei comuni già sedi di mandamento, nei quali per il numero degli affari e per le condizioni dei luoghi sarà riconosciuta la necessità di una magistratura locale ».

S'intende che, accettando quest'articolo, non ho inteso e non intendo accettare un articolo che suoni la ricostituzione delle preture soppresse... Ciò è impossibile. Ho inteso e intendo solo di impegnarmi alla preparazione di un disegno di legge per l'istituzione di qualche sezione in alcuni comuni...

NUVOLONI. In quei mandamenti in cui precisamente per il numero degli affari sarà riconosciuta la necessità... (*Interruzioni*).

Non si tratta di abolire la legge del 1890, ma di correggerla, ed è questo lo scopo dell'ordine del giorno che ho presentato, il quale mi pare che sia accettato dall'onorevole ministro, e quindi cesso di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE. Ho chiesto di parlare soltanto per dichiarare che presentando l'articolo aggiuntivo testè letto dall' onorevole ministro di grazia e giustizia, io non ho avuto cogli altri colleghi che l'hanno sottoscritto il concetto di chiedere la ricostituzione di tutte le preture soppresse, ciò che sarebbe impossibile; ma di invitare il Governo a presentare un disegno di legge per riparare alle ingiustizie

evidenti che furono commesse nell' attuazione della legge del 1890, istituendo una sezione di pretura in quei comuni, già sede di mandamento, che furono indebitamente privati del magistrato locale. L'onorevole ministro dichiarò di accettare questo concetto, e quindi il nostro articolo aggiuntivo non può e non deve essere inteso oltre i termini precisi e chiari nei quali è formulato.

Voci. Ai voti! Ai voti!

PRESIDENTE. Se si vuol venire ai voti debbo avvertire la Camera che abbiamo un emendamento sostitutivo firmato dagli onorevoli Pala, Cirmeni e Cabrini; un emendamento aggiuntivo dell'onorevole De Nava, ed un altro dell'onorevole Callaini. Io dovrei dare ora facoltà di parlare a questi onorevoli proponenti, qualora intendano svolgere brevemente le loro proposte.

DE NAVA. Rinunzio a parlare; quindi la mia proposta non è un ostacolo affinchè si voti l'articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. Ho presentato il mio articolo sostitutivo per aiutare l'onorevole ministro a risolvere la questione finanziaria, per aiutarlo a trovare quella economia, che egli reclamava, e che secondo la relazione costituisce la base del progetto, sebbene io abbia concepito fin da principio molti dubbii sui veri fini della riforma. Ma, poichè quello che io avevo sospettato, è stato confermato dalle dichiarazioni dello stesso onorevole ministro, e cioè che non di economie egli aveva bisogno, ma di sopprimere le preture (*Interruzioni*) ...Ma queste ipocrisie, scusatemi, non ingannano nessuno! (*Interruzioni*) ...così tengo a dichiarare che è inutile che io insista, e per conseguenza ritiro il mio articolo sostitutivo.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia.* Debbo avvertire che dell'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Landucci, non accetto la prima parte, ma accetto la seconda.

PRESIDENTE. Questo verrà dopo onorevole ministro.

Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Dirò poche parole, poichè l'onorevole ministro ha accettato il mio emendamento, in quella parte che si riferisce all'invio nelle preture senza titolare di un pretore, invece che di un vice-pretore. Lo pregherei però di evitare un gravissimo inconveniente, accettando anche la seconda parte del mio emendamento, la quale si riferisce a quest'altra condizione di cose. Nelle preture senza titolare fisso rimane un vice-pretore. Ora mi pare che in questo testo nuovo, se ben l'ho inteso, si dica « in mancanza di pretore o di vice pretore ». Dicendo questo, si autorizza nientemeno a funzionare in queste preture, che chiameremo ambulanti (*Ilarità*), il vice pretore locale.

MANNA, *relatore.* Il comma dice: « *o* ». L'articolo 37 dice « in mancanza di pretore e vice pretore » appunto perchè devono mancare tutti e due.

CAVAGNARI. Anche se dice *o* invece di *e*, vuol dire che, se v'è il vice pretore, questo può funzionare; ed è precisamente quello che non potrei consentire.

Voci. E allora perchè è fatto il vice pretore?

CAVAGNARI. Io desidero che il vice pretore non funzioni e non possa render giustizia. Una diversa condizione di cose, la quale crea una posizione penosa per chi vuole migliorare la giustizia, deve essere assolutamente evitata. Non solo deve essere inviato un pretore od aggiunto giudiziario, invece di un vice pretore, nelle preture senza titolare, ma credo che sia anche più importante di impedire che (*Interruzioni*) i vice pretori locali, i quali restano nelle preture vacanti di titolare, possano assumere le funzioni di giudice. Ecco quello che desidero impedire.

Una voce. Attualmente lo fanno!

CAVAGNARI. Il mio emendamento stabiliva che non fosse una facoltà ma un dovere del potere esecutivo. Nel mio emendamento si diceva che sarà chiamato con decreto reale. Invece mi pare che nel testo dell'articolo, come ho sentito leggerlo, se ne è rimessa la facoltà al potere esecutivo. (*Interruzioni dell'onorevole ministro di grazia e giustizia e del relatore*).

Ah, c'è ancora! Ho dunque inteso male, e ne sono lieto. Ma non ho inteso male su quest'altro punto, sul quale pregherei anche la Commissione di consentire che si tolga questa eventuale facoltà ai vicepretori locali di far giustizia nel luogo dove hanno clienti e dove non possono essere imparziali per molti riguardi nell'amministrazione della giustizia. (*Interruzioni — Commenti*).

Ora, onorevoli colleghi, io proprio insisto circa questa parte, che è la più pericolosa dell' articolo. Spero che la Commissione ed il ministro vorranno consentire ad accettare questo emendamento così come l'ho redatto. Se non l'accettano io sarò costretto a domandare in proposito l'intervento della Camera.

TRIPEPI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Poichè vedo che altri domandano di parlare, diventa impossibile proseguire, anche perchè devono parlare l'onorevole De Nava, l'onorevole Colajanni, l'onorevole Mazziotti e l'onorevole Torrigiani, quindi credo opportuno di differire la discussione a domani.

Molte voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rimesso a domani.

La seduta termina alle ore 12.20.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore degli Uffici di Revisione e di stenografia

Roma, 1904 — Tip. della Camera dei Deputati.